

Cass. civ., sez. I, 16-05-2006, n. 11491.

Il consenso all'utilizzazione commerciale della propria immagine a norma dell'art. 96 l. 22 aprile 1941 n. 633, può anche essere tacito.

Cass., sez. I, 16-05-2006, n. 11491.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda proposta da Daniela Falcone nei confronti della Henkel s.p.a. per il risarcimento dei danni provocati, e con l'abusiva utilizzazione a scopo pubblicitario di alcune sue fotografie; e ha condannato l'attrice a restituire alla convenuta la somma di circa settantacinque milioni di lire percepita in esecuzione della sentenza di primo grado.

Hanno ritenuto i giudici del merito che, non essendo stato dedotto un pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'attrice, debba escludersi il postulato difetto di consenso all'utilizzazione delle fotografie, selezionate tra le cento scattate in occasione del provino cui Daniela Falcone si era a tale scopo sottoposta e impiegate poi nella pubblicità della convenuta per oltre sette anni, senza che la titolare del diritto all'immagine avesse obiettato alcunché prima dell'interruzione dei rapporti di lavoro intercorsi tra la Henkel s.p.a. e suo padre, già dirigente di una società licenziataria della convenuta. Sicché doveva ritenersi che il consenso all'utilizzazione delle fotografie fosse stato di fatto rilasciato sin dal momento della realizzazione del provino.

Contro questa decisione ricorre per Cassazione Daniela Falcone e propone tre motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso la Henkel s.p.a., che ha depositato anche memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 10 c.c., della L. n. 633 del 1941, artt. 96 e 97, vizi di motivazione della decisione impugnata, violazione degli artt. 2697, 2727, 2728, 2729, 2934, 2946, 2962 c.c., artt. 115, 116, 132 c.p.c. Sostiene che, dopo avere riconosciuto l'impossibilità di desumere da illazioni la prova del consenso all'uso delle sue fotografie, i giudici del merito abbiano contraddittoriamente desunto dalla prova del consenso prestato per la produzione delle fotografie anche la prova dell'autorizzazione a utilizzarle a scopi pubblicitari. Spettava invece alla Henkel s.p.a., e non certo alla ricorrente, provare anche il consenso all'impiego del materiale fotografico, i cui costi erano stati evidentemente programmati anche per l'eventualità che il soggetto non fosse risultato idoneo all'impiego auspicato. Mentre i giudici d'appello hanno ommesso di considerare le prove testimoniali, dalle quali risultava che non era stata autorizzata la pubblicazione delle fotografie, e hanno fondato il proprio convincimento su presunzioni inconsistenti, ricollegate in particolare al mero decorso del tempo, cui hanno attribuito un significato incompatibile con la stessa disciplina della prescrizione e della decadenza.

Il motivo è infondato.

Nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso invero che può essere anche tacito il consenso all'utilizzazione commerciale della propria immagine a norma della L. n. 633 del 1941, art. 96 (Cass., sez. 1, 17 febbraio 2004, n. 3014, m. 570183). E neppure la ricorrente contesta questo principio, sebbene ne censuri l'applicazione in concreto.

Nel caso in esame tuttavia i giudici del merito hanno ritenuto che, trattandosi di fotografie non occasionali bensì prodotte appunto allo scopo della pubblicazione, possa ragionevolmente argomentarsi che il consenso al cosiddetto provino, non contestato dalla ricorrente, implicasse il consenso anche alla pubblicazione delle fotografie così prodotte. Del resto la stessa ricorrente deduce che, dopo la produzione del materiale fotografico, spettava in definitiva solo alla committente Henkel s.p.a. valutarne l'effettiva idoneità allo scopo per il quale era stato prodotto. Sicché Falcone Daniela non ne aveva più la disponibilità, avendone autorizzato preventivamente la pubblicazione. In questo contesto argomentativo si iscrive anche il riferimento dei giudici del merito al decorso dei sette anni durante i quali le fotografie vennero utilizzate a scopo pubblicitario dalla Henkel s.p.a., senza alcuna obiezione da parte di Daniela Falcone. Contrariamente a quanto sembra ipotizzare la ricorrente, invero, il dato cronologico non viene inteso come indicativo di una rinuncia di Daniela Falcone a far valere le proprie prerogative, ma viene interpretato dai giudici del merito come prova ulteriore del fatto che la pubblicazione delle fotografie era stata appunto già autorizzata sin dal momento in cui erano state prodotte su commissione della Henkel s.p.a..

Queste valutazioni della corte d'appello sono certamente opinabili, come tutte le valutazioni probatorie necessarie alla ricostruzione dei fatti, ma sono nondimeno altamente plausibili e perciò incensurabili nel giudizio di legittimità.

(omissis)

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente, liquidandole in complessivi Euro 3.100,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.